



COMUNE DI TAURISANO

(PROVINCIA DI LECCE)

UFFICIO: SINDACO

ORDINANZA n. 326 del 30-12-2024

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO NELLE AREE E PUBBLICHE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 2023 AL 06 GENNAIO 2024

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

1. durante il periodo delle festività di fine anno e inizio anno nuovo è consuetudine effettuare l'accensione e lanci di fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici non rispettosi delle normative in materia o illegalmente acquisiti e detenuti, con episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica e danneggiamento di beni mobili ed immobili;
2. l'uso di tali prodotti può generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'accensione degli stessi;
3. una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
4. la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica in generale;
5. al riguardo si evidenzia che il Comune, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31marzo 1979, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio in particolare, secondo il dettato della norma, "è attribuita ai Comuni (omissis) la funzione,(omissis) di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
6. dall'uso improprio di tali mezzi di fuoco potrebbero determinarsi ingenti danni ai beni mobili e immobili per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o i contenitori per i rifiuti solidi urbani.

Comune di Taurisano – Ordinanza Num.326 del 30-12-2024 - Atto firmato digitalmente

RILEVATO che:

- l'utilizzo improprio di petardi e botti genera ineluttabilmente una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico al patrimonio pubblico e privato;
- tra le categorie a più forte rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- l'utilizzo dei fuochi d'artificio, fumogeni e affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina inoltre forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenza scientifica,
- virus e batteri;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).

CONSIDERATO che, oltre alle persone, sia necessario provvedere alla tutela degli animali, domestici e non, particolarmente sensibili all'impatto dei botti e fuochi d'artificio, che spesso costituisce un vero e proprio trauma, si ritiene che l'utilizzo degli stessi si configuri come comportamento lesivo della salute degli animali;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita.

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2024 ed il 06 gennaio 2025;

RITENUTO, inoltre, necessario vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante, crepitante e fischiante (c.d.

botti, petardi e razzi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'art.57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n.773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art.101del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art.650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;

VISTA la Legge n.125 del 24/7/2008 e la Legge n.94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTA la circolare ministeriale n. 557/PASS/U/014043/XV.H8 dell'11 dicembre 2023;

VISTA la nota della Questura di Lecce – Ufficio di Gabinetto, del 20.12.2023 acquisita al prot. n. 0026279 del 21.12.2023;

TENUTO CONTO che occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Con decorrenza dal 30/12/2024 al 06/01/2025, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- A. IL DIVIETO** di accensione e lancio degli articoli pirotecnici non rispettosi delle normative in materia o illegalmente acquisiti e detenuti, benché di libera vendita, con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), di cui alle categorie e tipologie previste agli artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, ovvero il divieto di accensione, lancio e sparo di ulteriori fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari comunque denominati.
- B. IL DIVIETO** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute *et similia*, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute *et similia* per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.

RACCOMANDA

Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (TAR Puglia), sezione staccata di Lecce, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche

senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa.

DISPONE INOLTRE

Di trasmettere copia della presente Ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Taurisano;
- alla Stazione dei Carabinieri di Taurisano;
- al Commissario P.S. di Taurisano;

CHE sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito istituzionale.

Il Sindaco
Luigi GUIDANO

Firmato digitalmente da:
GUIDANO LUIGI
Data: 30/12/2024 13:00:55